


# PRESTAZIONI DI PREVIDENZA PER GLI AUTORI/LE AUTRICI



La Fondazione di previdenza a favore degli autori ed editori (PAE) della SUIISA ha lo scopo di proteggere i soci e i mandanti della SUIISA o i loro superstiti contro le conseguenze finanziarie della vecchiaia e dell'invalidità. Viene detratto il 7,5 % di tutti gli introiti provenienti dalle esecuzioni ed emissioni in Svizzera e nel Liechtenstein e versato alla Fondazione.

## Prestazioni agli autori/alle autrici

La corresponsione di una rendita annua agli autori/alle autrici aventi diritto è soggetta all'adempimento di determinate condizioni. La base per poter fruire di una rendita è costituita dal reddito determinante. Questo viene calcolato in base alla media delle indennità concernenti esecuzioni ed emissioni che un membro ha ottenuto nel corso della durata del rapporto di appartenenza e fino all'inizio della rendita. Se la durata d'appartenenza è più breve di 40 anni, la rendita viene ridotta dell'1,67 % per ogni anno mancante. Per un'appartenenza di dieci anni, la riduzione ammonta al 50 %. Il risultato viene moltiplicato con un coefficiente stabilito dal Consiglio di Fondazione. L'ammontare effettivo della rendita corrisponde alla differenza tra il reddito determinante ed il conteggio delle indennità della SUIISA nell'anno del diritto alla rendita (da luglio a giugno).

## Esempio calcolo della rendita di vecchiaia

Il reddito determinante di un autore/un'autrice ammonta a CHF 9000. Nel giugno del 2010 riceve dalla SUIISA CHF 3000 per le esecuzioni e le emissioni delle sue opere in Svizzera e all'estero. La differenza dell'ammontare di CHF 6'000 gli/le viene corrisposta con il conteggio della rendita del mese di luglio.

Gli autori/le autrici i cui conteggi sono superiori rispetto al loro reddito determinante individuale, non ricevono alcuna rendita. Il limite massimo per il reddito determinante ammonta a CHF 40'500 (fino al 31.12.2023 CHF 38'500).

**Importante:** le nuove prestazioni individuali figureranno nel conteggio della rendita di luglio. Prima di allora non sarà possibile fornire informazioni in merito.

## Condizioni necessarie da soddisfare per l'ottenimento di una rendita di vecchiaia

- aver compiuto 63 anni (le persone aventi diritto ad una rendita vengono contattate dalla Fondazione PAE);
- durata di appartenenza alla SUIISA di un minimo di 10 anni;
- conteggi dell'autore/autrice concernenti le esecuzioni e le emissioni delle sue opere devono aver raggiunto almeno CHF 250.

## Invalidità e casi di ingiustizia

Chi in seguito ad un incidente o ad una malattia grave non è più (interamente) abile al lavoro, ha altresì diritto ad una rendita. A tal proposito è necessario inoltrare un'attestazione valida dell'Assicurazione invalidità (AI).

Il regolamento della PAE della SUIISA prevede anche la possibilità di sostenere con un contributo unico gli autori/le autrici (o i loro superstiti) che si vengono a trovare in condizioni di difficoltà economica. Le domande motivate vanno presentate alla Fondazione.

## **Prestazioni ai superstiti**

### **Coniuge, partner registrato o partner di fatto superstite**

Il o la coniuge superstite di autori e autrici deceduti, ha diritto ad una rendita a condizione che l'età del nostro socio o della nostra socia al momento del decesso sia di almeno 45 anni e che il matrimonio abbia avuto una durata di almeno 5 anni, oppure se il o la coniuge superstite ha a un figlio a carico. Tale regolamentazione vale pure per le unioni registrate.

I superstiti di soci non coniugati o che non hanno avuto un'unione domestica registrata, hanno diritto ad una rendita nel caso in cui l'età del nostro socio o della nostra socia al momento del decesso sia di almeno 45 anni, possano comprovare una convivenza ininterrotta durante i 5 anni precedenti il decesso oppure se il compagno o la compagna superstite ha a carico un figlio.

Il reddito determinante per le vedove e i vedovi ammonta al 75 % del reddito determinante dell'autore/autrice deceduto/a. Il tetto massimo è di CHF 30'375. Il reddito determinante del coniuge, del partner registrato, del partner di fatto superstite o degli orfani non può complessivamente superare il reddito dell'autore/autrice al momento del decesso.

### **Rendita per orfani**

Le rendite per orfani vengono versate ai figli di autori/autrici deceduti/e, a patto che non abbiano ancora raggiunto 20 anni. Dopodiché viene versata una rendita ad orfani, fino all'età massima di 25 anni, che svolgono una formazione professionale a tempo pieno.

Il reddito determinante per orfani ammonta al 50 % del reddito determinante dell'autore/autrice deceduto/a. Il tetto massimo è di CHF 20'250. Il reddito determinante del coniuge, del partner registrato, del partner di fatto superstite o degli orfani non può complessivamente superare il reddito dell'autore/autrice al momento del decesso.

## **Ulteriori informazioni**

Per maggiori informazioni sul calcolo delle prestazioni e del reddito determinante consultate il regolamento sociale sotto [www.suisa.ch/pae](http://www.suisa.ch/pae).

Ulteriori informazioni possono essere richieste a:

Fondazione a favore degli autori ed editori della SUIISA, Bellariastrasse 82, CH- 8038 Zurigo, 044 485 66 66, [uvf@suisa.ch](mailto:uvf@suisa.ch).